

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOTERRA N. 2

Sede centrale: Via Amendola, 12 – 09012 Capoterra (CA) – Tel. 070 7239710
C.F. 92280280923 – Cod. Meccanografico: CAIC8AL00P - Codice Univoco: NWSREI

Sito Web: www.capoterra2.edu.it - PEO: CAIC8AL00P@istruzione.it – PEC: CAIC8AL00P@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Allegato 5 del Regolamento di Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.7 del 09.12.2024

Art.1 - PREMESSA

Il presente Regolamento, che costituisce il patrimonio comune di regole da rispettare, è stato elaborato tenendo conto delle seguenti fonti normative:

- gli Artt. 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana,
- il T.U. della normativa della scuola, DPR n. 297/94;
- le procedure di attuazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (successivamente modificato dal D. Lgs. 5 agosto 2009, n. 106);
- le procedure di attuazione del D. Lgs 106/03 sul trattamento dei dati e del Codice della Privacy;
- il Regolamento UE in materia di privacy 679/16;
- lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (e successivamente modificato con il DPR del 21 novembre 2007, n. 235);
- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 *Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*;
- D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo*;
- D.M. n.30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- Legge n.70 del 17 maggio 2024 *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo*. (che sostituisce e modifica la legge del 29 maggio 2017, n. 71).
- Circolare Ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024 *Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione* (che fa seguito alla Nota Ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022, volta a regolare l’utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche).
- R.D. 1927 del 26/04/1928 (per gli alunni delle Scuole Primarie) ad esclusione delle

disposizioni da ritenersi abrogate ed integrate con le regole generali sull' azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche.

Esso è stato redatto tenendo presenti gli atti e i protocolli di altri Istituti scolastici del territorio, con il fine di uniformare i comportamenti degli allievi e le azioni educative dell'Istituto Comprensivo Capoterra 2 a quello delle analoghe realtà scolastiche e dunque, di proporre all' utenza modelli comportamentali chiari e inequivocabili e allineati a quelli proposti dalle vicine istituzioni scolastiche. Questo intento è proteso a fornire messaggi educativi univoci e standardizzati non solo a livello locale, ma anche in ottemperanza alle normative vigenti in tutto il territorio nazionale, promuovendo competenze di cittadinanza attiva degli allievi attori del domani.

Contestualmente all'iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione dei genitori o tutori e del Dirigente scolastico del Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in materia dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e del quale il presente Regolamento è parte integrante.

Il regolamento d'Istituto esplicita le norme comportamentali che regolano la vita all'interno della comunità scolastica. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari verranno sanzionati con provvedimenti stabiliti dai docenti, dal Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico e dai relativi organi competenti ed in osservanza del seguente regolamento.

Art.2 - CRITERI E PRINCIPI

I criteri e i principi che devono presiedere al provvedimento disciplinare sono:

1. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
2. la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il nostro istituto privilegia le finalità educative - costruttive della sanzione su quelle punitive ed eviterà ogni interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto;
3. in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate, e non lesiva dell'altrui personalità;
4. le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale si offre anche la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (lavori socialmente utili);

5. le **sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono riservate alla competenza del Consiglio di classe e del Consiglio d' Istituto, in particolare:
- a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un **periodo inferiore ai 15 giorni** sono sempre adottate dal Consiglio di Classe;
 - b) le sanzioni che comportano l'allontanamento **superiore ai 15 giorni**, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.
6. le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Dirigente scolastico, dal consiglio di classe e dal Docente;
7. le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La sanzione verrà inflitta, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, secondo:

1. La gravità della mancanza
2. L'intenzionalità del comportamento
3. La recidiva.

Art.3 - MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI

MANCANZE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
Comma 1 RITARDI	Per ritardi superiori a 10 minuti , l'alunno verrà accettato alla 2 ^a ora e dovrà essere accompagnato da un genitore che firmerà l'apposito registro all'ingresso. Se reiterato per un numero massimo di 3 volte in un mese convocazione dei genitori/tutori.	Collaboratore scolastico all'ingresso. Docente coordinatore di classe o Dirigente Scolastico
Comma 2 NEGLIGENZA NELLO STUDIO E/O IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione alla famiglia tramite annotazione <u>nel registro personale del docente</u> 2. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori/tutori. 	Docente che rileva la mancanza

<p>Comma 3</p> <p>RITARDO NEL GIUSTIFICARE LE ASSENZE E NEL FAR FIRMARE LE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale 2. Nota sul registro elettronico 3. Convocazione dei genitori/tutori 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe</p>
<p>Comma 4</p> <p>DISTURBO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI CON COMPORTAMENTI SCORRETTI E POCO COLLABORATIVI</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Richiamo verbale 5. Nota sul registro elettronico 6. Convocazione dei genitori/tutori 7. Sospensione dalle lezioni (con obbligo di frequenza?) e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe</p> <p>Dirigente Scolastico o Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comma 5</p> <p>PORTARE A SCUOLA E FARE USO DI OGGETTI O SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER SÉ STESSI E PER GLI ALTRI</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Richiamo verbale 9. Nota sul registro elettronico 10. Sequestro del materiale 11. Convocazione dei genitori/tutori 12. Sospensione dalle lezioni (con obbligo di frequenza?) e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe</p> <p>Dirigente scolastico o Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comma 6</p> <p>LINGUAGGIO SCORRETTO</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale del Docente 2. Richiamo verbale del Dirigente e convocazione dei genitori/tutori 3. Nota sul registro elettronico 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Docente che rileva la mancanza</p>

<p>Comma 7</p> <p>FUMARE E BERE ALCOLICI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota sul registro e comunicazione ai genitori/tutori. 2. Comportamento recidivo: multa di 27,50 euro (L. n.16/01/2003 art. 51 e successive modificazioni e integrazioni), sospensione e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione). 	<p>Docenti della classe</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe o Consiglio d'Istituto</p>
--	---	---

<p>Comma 8 AZIONI REITERATE</p>	<p>Dopo quattro note disciplinari per <u>MOTIVAZIONI GRAVI</u>: sospensione dalle lezioni e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione).</p>	<p><u>Il docente che scriverà la nota</u> avrà cura di verificare la situazione del singolo alunno e, laddove abbia già raggiunto 4 note disciplinari con gravi motivazioni, richiederà la convocazione del <u>consiglio di interclasse/classe straordinario il quale valuterà la formalizzazione del provvedimento.</u></p>
<p>Comma 9 DANNEGGIAMENTI, ANCHE INVOLONTARI, AGLI ARREDI, AI SUSSIDI DIDATTICI E ALL' EDIFICIO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota sul registro elettronico 2. Se gli arredi e le pareti verranno sporcate, l'alunno o gli alunni dovranno provvedere alle spese per la loro pulizia 3. Se gli arredi e le pareti vengono danneggiati, l'alunno o gli alunni dovranno risarcire i danni 4. Sospensione dalle lezioni e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione). 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe</p> <p>Dirigente scolastico o Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comma 10 FURTO DI OGGETTI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ammonizione scritta e comunicazione ai genitori/tutori 2. Risarcimento del danno o restituzione del maltolto 3. Sospensione dalle lezioni e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Dirigente scolastico o Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comma 11 OFFESE AI COMPAGNI (compresi atteggiamenti intimidatori e prevaricatori) - episodi di prevaricazione nei confronti dei più piccoli o dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale del Docente 2. Nota sul registro elettronico 3. Richiamo verbale del Dirigente e convocazione dei genitori/tutori 4. Sospensione dalle lezioni (per offese gravi e/o reiterate, art.4 comma 7 del DPR 26.06.1998) e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Dirigente</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe o Consiglio d'Istituto</p>

<p>Comma 12 OFFESE AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota sul registro elettronico 2. Richiamo verbale del Dirigente e convocazione dei genitori/tutori 3. Sospensione dalle lezioni (con obbligo di frequenza?) (per offese gravi e/o reiterate, art.4 comma 7 del DPR26.06.1998) e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione). 	<p>Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe o Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comma 13 ATTEGGIAMENTI VIOLENTI O RITENUTI PERICOLOSI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI E DEGLI ADULTI</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota sul registro elettronico 2. Convocazione dei genitori/tutori 3. Sospensione dalle lezioni e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) 	<p>Docente che rileva la mancanza Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe o Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comma 14 UTILIZZO DEL CELLULARE O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI (circolare MIM 11.07.24)</p>	<p>Sequestro del cellulare, nota sul registro e comunicazione alla famiglia. Il cellulare sequestrato verrà consegnato al Dirigente scolastico che lo restituirà ai genitori/tutori dopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 giorni al 1° episodio • 1 mese al 2° episodio • Giugno al 3° episodio 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Dirigente</p>
<p>Comma 15 USO DEL CELLULARE O ALTRO DISPOSITIVO PER FOTO, AUDIO O FILMATI AI COMPAGNI, AGLI INSEGNANTI ED AI COLLABORATORI SCOLASTICI</p>	<p>Sequestro del cellulare, nota sul registro e comunicazione alla famiglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione dalle lezioni e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) 2. Denuncia penale 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Consiglio di Interclasse/Classe</p> <p>Dirigente Scolastico o Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comma 16 USO IMPROPRIO DI INTERNET</p>	<p>A seconda della gravità del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota sul registro elettronico 2. Sospensione dalle attività didattiche 3. Sospensione dalle lezioni e/o esclusione da attività al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Interclasse/ Classe o Consiglio d'Istituto</p>

Per tutte le mancanze sopraindicate, oltre alle sanzioni già menzionate, i docenti della classe potranno assegnare ulteriori compiti e potrà essere sospesa temporaneamente la ricreazione, consentendo comunque l'utilizzo dei servizi igienici e il consumo della merenda seduti nel proprio banco.

Art.4 - SEGNALAZIONE INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DALLE LEZIONI

In caso di infrazione gravissima o reiterata che comporta la sospensione temporanea dalle lezioni si procede come di seguito:

- A) Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa fatta dal docente al Dirigente Scolastico.
- B) La direzione dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, specificando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno e dei suoi famigliari e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
- C) Il Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe/interclasse.
L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- D) I genitori dell'alunno sono invitati alla riunione perché espongano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
- E) Il Consiglio di classe/interclasse, uditi i genitori dell'alunno ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- F) Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare agli interessati che è immediatamente esecutivo.

Art.5 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 10. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione. L'Organo di garanzia decide entro dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA

L'ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, disciplinato dall'art. 5, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO ed è costituito dai membri rappresentanti delle varie componenti scolastiche al suo interno. L'Organo di Garanzia è chiamato dunque a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, un organo di garanzia interno alla scuola del quale fanno parte:

1. il Dirigente Scolastico (riveste la carica di Presidente);
2. un docente eletto dalla componente docenti del Consiglio di Istituto;
3. due genitori eletti dalla componente genitori del Consiglio di Istituto
4. è altresì prevista la designazione di altri due membri supplenti, uno per la componente docenti e uno per la componente genitori, con le stesse modalità, per i casi di incompatibilità (parentela con i soggetti coinvolti e appartenenza del docente o del genitore alla classe) e impedimenti motivati.

È facoltà dell'organo di garanzia assumere informazioni dai soggetti interessati o a conoscenza dei fatti. L'organo di garanzia deve decidere entro 10 giorni, altrimenti la sanzione rimarrà confermata.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni e, comunque, fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo stesso.

Ciascuno dei membri indicati viene sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente.

I genitori membri dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli e/o alunni appartenenti alla stessa classe, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Gli insegnanti membri dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri alunni.

L'insegnante, membro dell'Organo di Garanzia, e soggetto che ha irrogato la sanzione, non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa personale relativa a situazioni in cui è coinvolto l'alunno da lui sanzionato.

Nel caso si verifichi una delle situazioni presentate ai punti precedenti i componenti incompatibili vengono sostituiti, in seconda convocazione, dai supplenti designati dal Consiglio di Istituto.

Art. 7 - MODALITÀ E CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

Il Presidente provvede a designare il segretario verbalizzante.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza, in quanto membro o collaboratore

dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto, previo consenso dell'Organo stesso, per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia decide in camera di Consiglio:

- in prima convocazione deve essere perfetto in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato il giorno successivo la prima convocazione. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Per validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di accertata incompatibilità, (es. qualora faccia parte dell'organo di garanzia il genitore dello studente sanzionato), il presidente procede alla individuazione di un genitore alternativo da designare tra i membri del C.I. Il presidente in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta. Non è ammessa l'astensione. L'espressione del voto è palese.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'organo di garanzia è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

L'esito dei ricorsi va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 8 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - DPR 24 giugno 1998, n. 249" modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

È da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato - è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.